

RELAZIONE PER IL CONSIGLIO DEL 11.1.2015

Relatore PIZZINI

Con la circ. n. 470 / 2014, il cni informa che non sono stati concessi rinvii alla data del 1.1.2015, per l'allineamento degli ordini professionali alle direttive anac, espresse da delibera anac n. 145/2014, che individua gli ordini tra i soggetti destinatari delle norme previste su trasparenza ed anticorruzione delle pubbliche amministrazioni, ex l. 190/2012 e decreti delegati. Ciò in base a:

“qualificazione degli ordini come enti pubblici non economici, ribadita - ricorda L'Anac - anche dalla Cassazione (sentenza n.21226/2001), che non concederebbe vie di fuga agli ordini professionali rispetto agli adempimenti imposti dalla legge”.

(N.d.r.: la sentenza della Corte di cassazione n. 21226/2001, riguardante la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, con la quale, pur escludendo la giurisdizione della Corte dei conti sugli ordini professionali, in quanto non gravanti sul bilancio dello Stato, si è stabilito, nel contempo, la natura indiscutibile di ente pubblico nazionale di detta Federazione. In particolare, la suddetta sentenza, richiamando precedenti pronunce, così recita: “la loro natura è quella di enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la qualificazione del patrimonio dell'ente”).

Cni è dubbioso su tale obbligatorietà, o per lo meno sulla totale applicabilità della legge ad ordini, poiché vari dispositivi mettono a loro volta in dubbio che possa parlarsi di enti pubblici per gli ordini professionali stessi:

giurisprudenza Corte di Giustizia C-526/11 del 12.9.2013 per cui “Un ordine professionale non è un organismo pubblico” (cfr. circ. cni 470/2014);

Regolamento UE 549/2013 (SEC 2010), che inserisce le organizzazioni professionali o di categoria non nel settore delle pubbliche amministrazioni, ma nel settore ben diverso delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;

In base al DL 31.8.2013 n. 101, convertito in l. 30.10.2013 n. 125, art. 2, commi 2 e 2bis, gli ordini e gli enti aventi natura associativa, non sono gravanti sulla finanza pubblica e si adeguano, con regolamenti propri e tenendo conto delle relative peculiarità solo ai principi del D.L.vo 30.1.2001 n. 165.

Si resta in attesa di decisione del TAR Lazio su ricorso avverso delibera Anac proposto dal Consiglio nazionale forense.

La RPT, ha presentato richiesta per l'istituzione di un tavolo di confronto con il Dr. Raffaele Cantone, per sciogliere i dubbi interpretativi rivenienti dalla delibera Anac 145/2014 e riguardanti gli ordini.

Il 19.12.2014, nell'attesa del tavolo, la RPT, congiuntamente a Centro studi ed ufficio legale cni, ha elaborato uno

SCHEMA DI REGOLAMENTO

Tale regolamento in pari data è stato adottato da cni, è adatto per l'adozione da parte di qualsiasi ordine territoriale, cosa che il cni INVITA a fare, e gli stessi ordini territoriali potranno fare riferimento ad un unico

RESPONSABILE NAZIONALE per la TRASPARENZA e l'ANTICORRUZIONE

Mentre dovranno nominare referenti provinciali con compiti limitati e sostenibili.

Fermo restando l'autonomia di ciascun ordine di predisporre ed adottare, nei termini, una disciplina autonoma in linea con i contenuti previsti dalla legge.

Oggetto della trasparenza

Tutte le notizie relative a:

organizzazione

attività

dell'Ordine, sintetizzate in informazioni, dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Dalla norma, e quindi dal regolamento, discendono alcuni principi.

Obbligo di pubblicare tutte le delibere, fatti salvi quanto in esse contenuti afferenti dati sensibili e/o di salute e/o abitudini sessuali e/o dati ottenuti nell'ambito di rilevazioni statistiche (questionari e risposte).

Dall'obbligo di pubblicare sul sito documenti, discende, in carenza di tale pubblicazione, la possibilità dell'iscritto di accesso agli atti per richiedere gli atti non pubblicati, ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241.

Obbligo di aggiornamento costante delle informazioni, con pubblicazioni tempestive, complete, e di semplice consultazione, prive di chiavi di accesso (user id e pswd) ed eliminazione delle notizie obsolete con procedura di archiviazione.

Tali dati sono riutilizzabili dal fruitore con obbligo da parte sua di citare fonte e rispettarne l'integrità.

Sul sito dell'Ordine dovrà comparire un'apposita sezione denominata: "CONSIGLIO TRASPARENTE".

Nel suo interno confluiranno: informazioni, dati e documenti.

Osservazione: probabilmente occorrerà dotarsi di mezzi informatici più potenti, stante la mole di dati che si manterrà prima disponibile a vista per cinque anni, e poi archiviata a tempo indefinito e sempre raggiungibile dall'iscritto a mezzo indirizzamenti (link e quant'altro).

Sono vietati i filtri che impediscano ai motori di ricerca di lavorare all'interno della sezione "Consiglio trasparente".

Nello specifico, in base ai contenuti dell'art. 11 del Regolamento del cni, l'Ordine dovrà:

- Pubblicare i dati riferiti agli organi di indirizzo politico, ossia i dati relativi al Consiglio, ossia relativi ai Consiglieri.
- La dotazione organica dei dipendenti, specificare gli uffici per ciascun dipendente, loro competenze.

- Indicare tutti i recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionali, nonché delle caselle di posta certificata dedicata, da usare, da parte degli iscritti, per qualsiasi richiesta inerente l'assolvimento delle funzioni istituzionali attribuite al Consiglio.

Nello specifico, in base ai contenuti dell'art. 12 del Regolamento del cni, l'Ordine dovrà:

- Pubblicare – entro tre mesi dalla nomina e per i tre mesi successivi al termine del mandato - atto di nomina o proclamazione, curriculum di ogni consigliere, i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati.

Nello specifico, in base ai contenuti degli artt. 13-14 del Regolamento del cni, l'Ordine dovrà:

- Pubblicare i costi sia del personale che dei dirigenti.

Nello specifico, in base ai contenuti dell'art. 17 del Regolamento del cni, l'Ordine dovrà:

- Pubblicare il relativo bando per ogni posto da dipendente che metterà a concorso pubblico.

Nello specifico, in base ai contenuti dell'art. 18 del Regolamento del cni, l'Ordine dovrà:

- Pubblicare i dati relativi all'entità dei premi distribuiti al personale dirigente e non dirigente.

Nello specifico, in base ai contenuti dell'art. 20 del Regolamento del cni, l'Ordine dovrà:

- Pubblicare l'elenco degli enti pubblici e privati verso i quali il Consiglio abbia potere di nomina degli amministratori.

Nello specifico, in base ai contenuti dell'art. 21 del Regolamento del cni, l'Ordine dovrà:

- Pubblicare ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti adottati dal Consiglio per gare di appalto, concorsi per assunzioni, accordi stipulati con altri enti o soggetti privati.

Nello specifico, in base ai contenuti dell'art. 23 del Regolamento del cni, l'Ordine dovrà:

- Pubblicare bilancio preventivo e consuntivo in forme sintetiche, aggregate e facilmente intellegibili.

Nello specifico, in base ai contenuti dell'art. 24 del Regolamento del cni, l'Ordine dovrà:

- Pubblicare semestralmente le informazioni degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o affitto versati o percepiti.

Nello specifico, in base ai contenuti dell'art. 27 del Regolamento del cni, l'Ordine dovrà:

- Pubblicare i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza (p.es: parcelle, formazione, ecc.).

Nello specifico, in base ai contenuti dell'art. 29 del Regolamento del cni, l'Ordine dovrà:

- Nominare un REFERENTE PER LA TRASPARENZA, che potrà essere un dipendente o un consigliere, tenuto a garantire il regolare e tempestivo flusso delle informazioni da pubblicare a cura del RESPONSABILE UNICO NAZIONALE, che viene individuato dal Cni.

Nello specifico, in base ai contenuti dell'art. 30 del Regolamento del cni, l'Ordine non dovrà:

- Pubblicare un programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità, procedura interamente a carico del Cni.

Propongo, al termine della presente diesamina, di adottare il Regolamento del Cni, riconoscendo il Responsabile nazionale di cui all'art. 29, ridefinendo il nome del ruolo della D.ssa Nitti come: "Referente per la trasparenza", che avrà il compito di preparare i documenti da pubblicizzare a cura del Responsabile entro i termini.

PIZZINI